

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE N. 8/2018

SCHEMA DI PROVVEDIMENTO IVASS RECANTE IL CRITERIO PER IL CALCOLO DEI COSTI E DELLE EVENTUALI FRANCHIGIE PER LA DEFINIZIONE DELLE COMPENSAZIONI TRA IMPRESE DI ASSICURAZIONE NELL'AMBITO DEL RISARCIMENTO DIRETTO, DISCIPLINATO DALL'ART. 150 DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 29 DEL DECRETO LEGGE 24 GENNAIO 2012, N. 1, RECANTE “DISPOSIZIONI URGENTI PER LA CONCORRENZA, LO SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE E LA COMPETITIVITÀ”, CONVERTITO CON LEGGE 24 MARZO 2012, N. 27.

Il presente documento contiene lo schema di Provvedimento recante il criterio per il calcolo dei costi e delle eventuali franchigie per la definizione delle compensazioni tra imprese di assicurazione nell'ambito del risarcimento diretto.

Eventuali osservazioni, commenti e proposte dovranno essere inviate all'IVASS, entro il 17 settembre 2018, all'indirizzo di posta elettronica provvedimentocard@ivass.it, utilizzando l'apposita tabella allegata.

I commenti pervenuti oltre il termine sopra indicato non saranno presi in considerazione.

Al termine della fase di pubblica consultazione saranno rese pubbliche sul sito dell'Autorità:

- le osservazioni pervenute, con l'indicazione del mittente, fatta eccezione per i dati e le informazioni per i quali il mittente stesso richieda la riservatezza, motivandone le ragioni. Il generico avvertimento di confidenzialità del contenuto della *e-mail*, in calce alla stessa, non sarà considerato una richiesta di non divulgare i commenti inviati;
- le conseguenti risoluzioni dell'IVASS.

La struttura del documento sottoposto alla presente pubblica consultazione non intende precludere la possibilità di una successiva diversa collocazione delle singole disposizioni nell'ambito di Regolamenti, Provvedimenti o disposizioni IVASS nuovi o già esistenti.

Roma, 2 agosto 2018

SCHEMA DI PROVVEDIMENTO IVASS RECANTE IL CRITERIO PER IL CALCOLO DEI COSTI E DELLE EVENTUALI FRANCHIGIE PER LA DEFINIZIONE DELLE COMPENSAZIONI TRA IMPRESE DI ASSICURAZIONE NELL'AMBITO DEL RISARCIMENTO DIRETTO, DISCIPLINATO DALL'ART. 150 DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 29 DEL DECRETO LEGGE 24 GENNAIO 2012, N. 1, RECANTE “DISPOSIZIONI URGENTI PER LA CONCORRENZA, LO SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE E LA COMPETITIVITÀ”, CONVERTITO CON LEGGE 24 MARZO 2012, N. 27.

RELAZIONE DI PRESENTAZIONE

Quadro normativo e principi ispiratori del Provvedimento

L'articolo 29 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 ha attribuito all'IVASS il compito di definire un criterio di calcolo delle compensazioni tra le imprese assicurative nell'ambito della procedura di risarcimento diretto. La *ratio* sottostante tale scelta normativa si rinviene nel primario scopo di incentivare l'efficienza produttiva e, in particolare, il controllo dei costi e l'individuazione delle frodi.

Con l'emanazione del Provvedimento n. 18 del 5 agosto 2014, successivamente modificato dal Provvedimento n. 43 del 4 marzo 2016, in attuazione del dettato di legge, l'IVASS ha integrato le compensazioni dei rapporti economici nell'ambito della procedura di risarcimento diretto, introducendo una “competizione” atta ad incentivare l'efficienza gestionale delle imprese.

In tal modo, a partire dalla generazione dei sinistri relativa all'anno 2015, in aggiunta alle regole previgenti, basate, per la convenzione CARD-CID, sul criterio del *forfait* e, per la convenzione CARD-CTT, sul valore risarcito sono stati attribuiti incentivi e penalizzazioni determinati secondo le modalità disciplinate nel suddetto Provvedimento (di seguito: “modello CARD”).

L'Istituto, nell'ambito del periodico monitoraggio del sistema del risarcimento diretto, tenendo conto anche degli obblighi di revisione periodica (c.f.r. regolamento IVASS n.3, in attuazione dell'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262), ha ritenuto opportuna la revisione del modello CARD perfezionandolo e integrandolo secondo l'esperienza maturata e sulla base delle modifiche intervenute sulle distribuzioni delle variabili considerate.

Le principali innovazioni apportate dal nuovo modello CARD riguardano:

- il costo medio, per il quale vengono considerati i soli sinistri definiti con responsabilità esclusiva, escludendo quindi i sinistri definiti con responsabilità concorsuale;
- l'introduzione di una nuova componente specifica che identifica l'antifrode liquidativa e la conseguente riformulazione della velocità di liquidazione;
- l'estensione della componente "costo persona" alle lesioni di lieve entità dei terzi trasportati.

Le innovazioni introdotte perfezionano la "misura" dell'efficienza delle imprese: da un lato, con l'introduzione di una specifica componente antifrode e il costo delle microlesioni dei CTT e, dall'altro, con la modifica di alcuni algoritmi.

Sintesi delle previsioni provvedimentali

Lo schema di Provvedimento si compone di 13 articoli suddivisi in 3 titoli.

Il **Titolo I**, rubricato "*Disposizioni di carattere generale*", contiene il riferimento alle fonti normative (**art. 1**), il richiamo alle definizioni e alle classificazioni dettate dal CAP, dal Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione europea e dai regolamenti ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008 e n. 27, del 14 ottobre 2008 utilizzate nel testo regolamentare (**art. 2**), l'oggetto (**art. 3**) e la determinazione dell'ambito di applicazione del Provvedimento, che include tutte le imprese di assicurazione aderenti al sistema di risarcimento diretto (**art. 4**).

Il **Titolo II**, rubricato "*Criteri di calcolo e parametri di calibrazione*", reca gli articoli da 5 a 10.

L'art. 5 disciplina i criteri e le modalità di calcolo delle compensazioni nell'ambito del sistema del risarcimento diretto. In aggiunta alle compensazioni previgenti al Provvedimento n. 18 del 5 agosto 2014, basate sul forfait (convenzione CARD-CID) e sul valore risarcito (convenzione CARD-CTT), è previsto, per le imprese che superano la soglia premi fissata annualmente dall'IVASS, un sistema di incentivi e penalizzazioni finalizzato a migliorare l'efficienza gestionale delle compagnie. La valutazione dell'efficienza delle imprese è effettuata rispetto alle componenti antifrode liquidativa, costo, dinamica del costo e velocità di liquidazione.

Le modalità di calcolo degli incentivi e delle penalizzazioni sono descritte dettagliatamente nella nota metodologica (allegato 1 al Provvedimento).

L'art. 6 definisce i parametri di calibrazione del modello CARD e stabilisce la tempistica secondo la quale l'IVASS rende noti i relativi valori. I parametri previsti sono: la soglia minima di premi raccolti, il percentile minimo e il percentile massimo che individuano gli importi da considerare per il calcolo del costo medio e i coefficienti angolari delle rette delle componenti del modello.

L'art. 7 detta i criteri per la determinazione dei sinistri CARD con score medio-alto stabilendo che il conteggio dei sinistri viene effettuato dall'IVASS sul database di AIA alla chiusura di ciascun esercizio e chiarendo che i sinistri considerati si riferiscono alle ultime tre generazioni, inclusa quella di riferimento.

La tenuta dei registri assicurativi e del modulo di sviluppo sinistri per le imprese con sede legale in altri Stati membri o aderenti allo Spazio economico europeo, viene disciplinata dall'**art. 8**. Rispetto alla previgente disciplina, di cui al Provvedimento n. 18 del 2014, non sono state apportate innovazioni. Per le imprese che aderiscono alla convenzione CARD, è stabilito l'obbligo di registrare i sinistri convenzionali e di compilare la specifica modulistica di sviluppo sinistri.

L'art. 9 disciplina l'obbligo per le imprese aderenti alla convenzione di inviare all'IVASS alcune informazioni relative ai sinistri CARD e di redigere una relazione tecnica. Rispetto alla previgente disciplina, di cui al Provvedimento n. 18 del 2014, non sono state apportate innovazioni.

L'art. 10 indica la tempistica della trasmissione alle imprese degli incentivi.

Gli articoli contenuti nel **Titolo III**, rubricato "*Disposizioni transitorie e finali*", dispongono l'abrogazione del Provvedimento IVASS n. 18 del 5 agosto 2014, ad eccezione dell'articolo 8 contenente modifiche al Regolamento ISVAP n. 22, e del Provvedimento IVASS n. 43 del 4 marzo 2016.

La scelta di abrogazione della normativa in vigore e di emanazione delle nuove norme è adottata in considerazione della portata e della numerosità delle modifiche, sia di ordine sostanziale che formale.

Si precisa, inoltre, che i criteri stabiliti dai Provvedimenti IVASS n. 18 del 5 agosto 2014 e n. 43, del 4 marzo 2016 continuano a trovare applicazione per le generazioni di

sinistri antecedenti l'entrata in vigore del Provvedimento (sinistri accaduti fino al 31.12.2018).

Valutazione di impatto

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 del regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013, la regolamentazione in discussione deriva dall'obbligo di dare attuazione alla normativa primaria di riferimento.

L'analisi di impatto della regolamentazione è stata omessa ai sensi dell'art. 2, comma 3, del regolamento IVASS n. 3/2013, in quanto si tratta dell'attuazione delle previsioni contenute nella normativa nazionale di riferimento caratterizzata da ristretti margini di discrezionalità. Al riguardo si osserva, tuttavia, che l'unico onere aggiuntivo per il mercato riguarda l'adeguamento del processo di trasmissione alla stanza di compensazione. In considerazione di tale impatto, l'IVASS ha informalmente consultato le imprese, per il tramite del gestore della convenzione CARD, differendo al 2020 l'unico elemento che comporta modifiche sostanziali ai tracciati record delle informazioni trasmesse dalle compagnie. In particolare, per consentire i necessari adeguamenti informatici alle imprese di assicurazione interessate dal Provvedimento, l'entrata in vigore della modifica del costo alla persona che estende la valutazione alle microlesioni dei terzi trasportati è posticipata al 1° gennaio 2020.

Il termine per la pubblica consultazione è fissato in 45 giorni.

PROVVEDIMENTO N. XXX DEL XXXXX

CRITERIO PER IL CALCOLO DEI COSTI E DELLE EVENTUALI FRANCHIGIE PER LA DEFINIZIONE DELLE COMPENSAZIONI TRA IMPRESE DI ASSICURAZIONE NELL'AMBITO DEL RISARCIMENTO DIRETTO, DISCIPLINATO DALL'ART. 150 DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 29 DEL DECRETO LEGGE 24 GENNAIO 2012, N. 1, RECANTE "DISPOSIZIONI URGENTI PER LA CONCORRENZA, LO SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE E LA COMPETITIVITÀ", CONVERTITO CON LEGGE 24 MARZO 2012, N. 27.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modifiche e integrazioni, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e l'istituzione dell'ISVAP;

VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, ed in particolare, l'articolo 13 che istituisce l'IVASS;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie generale – n. 303 del 31 dicembre 2012, che ha approvato lo Statuto dell'IVASS, entrato in vigore il 1° gennaio 2013;

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'IVASS ed il relativo organigramma, approvati dal Consiglio dell'Istituto con delibere n. 112 del 9 dicembre 2014, n. 70 del 4 agosto 2015, n. 77 del 23 settembre 2015, n. 102 del 25 novembre 2015 e n. 6 del 19 gennaio 2017, emanato ai sensi dell'articolo 13, comma 34, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), dello Statuto dell'IVASS;

VISTO l'articolo 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni Private;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, recante la disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, a norma dell'articolo 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, modificato dal D.P.R. 18 febbraio 2009, n. 28, in particolare l'articolo 13 recante "Organizzazione e gestione del sistema di risarcimento diretto";

VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico dell'11 dicembre 2009, concernente la differenziazione dei costi medi forfettari delle compensazioni tra imprese di assicurazione;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 22, del 4 aprile 2008, concernente le disposizioni e gli schemi per la redazione del bilancio di esercizio e della relazione semestrale delle imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui al titolo VIII (bilancio e scritture contabili) capo I (disposizioni generali sul bilancio), capo II (bilancio di esercizio) e capo V (revisione contabile) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni Private;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 27, del 14 ottobre 2008, concernente la tenuta dei registri assicurativi di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni Private;

VISTO l'articolo 29 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27, che attribuisce all'IVASS il potere di individuare un criterio per il calcolo dei valori dei costi e delle eventuali franchigie per la definizione delle compensazioni tra le imprese nell'ambito del risarcimento diretto;

VISTO l'articolo 30 della legge 4 agosto 2017, n. 124, che ha modificato il comma 1.bis dell'articolo 29 della legge 24 marzo 2012, n.27, assegnando all'IVASS il compito di revisionare il criterio per il calcolo delle compensazioni, qualora lo stesso non abbia garantito un effettivo recupero di efficienza produttiva delle compagnie, attraverso la progressiva riduzione dei costi dei rimborsi e l'individuazione delle frodi;

VISTO il Regolamento IVASS n. 3, del 5 novembre 2013, sull'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'Istituto e, in particolare, l'articolo 9 (Revisione degli atti di regolazione) che prevede che gli atti di regolazione sono sottoposti a revisione periodica, almeno ogni tre anni, ai fini dell'adeguamento all'evoluzione delle condizioni di mercato e degli interessi dei contraenti, assicurati e aventi diritto alla prestazione assicurativa;

CONSIDERATA la necessità di implementare, sulla base della esperienza registrata e dei risultati osservati nei primi anni di applicazione del modello, il criterio individuato al fine di incentivare l'efficienza produttiva delle imprese assicurative e in particolare di controllare i costi dei rimborsi e di individuare le frodi;

adotta il seguente:

PROVEDIMENTO

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 (Fonti normative)

1. Il presente Provvedimento è adottato ai sensi dell'articolo 150 (Disciplina del sistema di risarcimento diretto), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni Private, e dell'articolo 29 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27.

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini del presente Provvedimento valgono le definizioni e le classificazioni dettate dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dal Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione europea, dal Regolamento ISVAP n. 22, del 4 aprile 2008 e dal Regolamento ISVAP n. 27, del 14 ottobre 2008.
2. Agli effetti del presente Provvedimento si intendono per:
 - a) “AIA”: Archivio Integrato Antifrode di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 maggio 2015, n. 108;
 - b) “autoveicoli”: autovetture, autobus, autocarri, motocarri e macchine operatrici;
 - c) “CARD”: la Convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto e per la regolazione dei rimborsi e delle compensazioni conseguenti ai risarcimenti operati ai sensi degli articoli 141, 149 e 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e del decreto del Presidente della Repubblica del 18 luglio 2006, n. 254;
 - d) “CARD-CID”: la parte seconda della convenzione CARD per l’indennizzo diretto dei danni relativi ai conducenti, ai veicoli e alle cose trasportate di proprietà dei conducenti o dei proprietari dei veicoli;
 - e) “CARD-CTT”: la parte terza della convenzione CARD per l’esercizio del diritto di rivalsa per i danni relativi ai terzi trasportati e alle cose di proprietà dei terzi trasportati;
 - f) “Codice”: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74;
 - g) Comitato Tecnico: Comitato previsto dall’art. 13 del D.P.R. n. 254 del 18 luglio 2006;
 - h) “forfait”: il costo medio del danno stabilito dal Comitato tecnico;
 - i) “impresa”: l’impresa di assicurazione autorizzata in Italia all’esercizio dell’attività nel ramo r.c. auto e le imprese di assicurazione con sede legale in altri Stati membri o aderenti allo Spazio economico europeo che operano nel territorio della Repubblica e che abbiano aderito al sistema di risarcimento diretto;
 - j) “impresa gestionaria”: l’impresa di assicurazione del danneggiato che gestisce il sinistro e corrisponde il risarcimento nell’ambito del sistema di risarcimento diretto;
 - k) “incentivi”: incentivi o penalizzazioni;
 - l) “macroarea”: raggruppamento di province individuato dal Comitato Tecnico all’interno della Relazione annuale ai fini del calcolo del forfait
 - m) “macroclasse”: raggruppamento di tipologie di veicoli;
 - n) “partita di danno”: l’insieme dei danni afferenti il medesimo danneggiato o trattati nell’ambito della medesima tipologia di gestione;
 - o) “risarcimento diretto”: la procedura di risarcimento prevista dagli articoli 141, 149 e 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
 - p) “score medio-alto”: Indicatore sintetico, di cui all’articolo 7 del provvedimento IVASS n. 47 del 1° giugno 2016, che compendia il relativo livello di anomalia del sinistro.
 - q) “sinistri CARD”: i sinistri gestiti mediante la procedura di risarcimento diretto, trattati dall’impresa gestionaria;
 - r) “sinistri CARD-CID”: i sinistri e/o le partite di danno relative alla convenzione CARD-CID (danni alle cose e/o lesioni di lieve entità del conducente, ai sensi dell’art. 139 del Codice);

- s) “sinistri CARD-CTT”: i sinistri e/o le partite di danno relative alla convenzione CARD-CTT (lesioni alle persone trasportate);
- t) “stanza di compensazione”: il complesso di regolazioni contabili dei rapporti economici tra le imprese partecipanti alla convenzione CARD, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254.

Art. 3

(Oggetto del Provvedimento)

1. Il presente Provvedimento disciplina, nell’ambito della procedura di risarcimento diretto, i criteri di calcolo dei costi e delle eventuali franchigie sulla base dei quali vengono definite le compensazioni tra compagnie e definisce i parametri di calibrazione.

Art. 4

(Ambito di applicazione)

1. Il presente Provvedimento si applica alle imprese di assicurazione aderenti al sistema di risarcimento diretto ai sensi degli articoli 149 e 150 del Codice, con i limiti di cui al successivo articolo 5, comma 3.

TITOLO II

CRITERI DI CALCOLO E PARAMETRI DI CALIBRAZIONE

Art. 5

(Criteri di calcolo delle compensazioni)

1. Con riferimento alla convenzione “CARD-CID”, le compensazioni dei rapporti economici per i danni al veicolo assicurato, alla persona del conducente e alle cose trasportate di proprietà del conducente o del proprietario del veicolo, sono effettuate nel corso dell’esercizio sulla base di un costo medio unico determinato annualmente dal Comitato Tecnico. Il costo medio unico è calcolato in base alle rilevazioni contabili della Stanza di compensazione per le macroclassi “autoveicoli” e “ciclomotori e motocicli”. Limitatamente ai danni al veicolo assicurato e alle cose trasportate le compensazioni sono differenziate per “macroclasse” e “macroarea”.
2. Con riferimento alla convenzione “CARD-CTT”, le compensazioni dei rapporti economici per i danni alla persona del terzo trasportato e alle cose di sua proprietà sono effettuate attraverso rimborsi basati sul valore dell’importo risarcito che può essere gravato da una franchigia, assoluta e/o percentuale. Le compensazioni sono determinate distintamente per le macroclassi “autoveicoli” e “ciclomotori e motocicli”.
3. Le imprese che nell’esercizio hanno contabilizzato, distintamente per le due macroclassi “autoveicoli” e “ciclomotori e motocicli”, premi lordi superiori alle soglie individuate con il

Provvedimento di cui all'articolo 6 integrano le compensazioni di cui ai commi 1 e 2 con gli incentivi determinati secondo le modalità descritte nell'allegato 1 (nota metodologica).

4. Con riferimento a ciascuna generazione, i valori degli incentivi sono calcolati, secondo le rilevazioni contabili della Stanza di compensazione, per le seguenti componenti:
 - a) antifrode liquidativa;
 - b) costo;
 - c) dinamica del costo;
 - d) velocità di liquidazione.
5. La Stanza di compensazione, alla chiusura dell'esercizio, determina i valori degli incentivi tenuto conto della calibrazione stabilita dall'IVASS ai sensi dell'articolo 6 del presente Provvedimento.
6. Per la determinazione degli incentivi sono considerati i flussi informativi verso la stanza di compensazione riferiti all'esercizio di competenza trasmessi dalle imprese entro il 31 marzo dell'esercizio successivo.

Art. 6

(Parametri di calibrazione)

1. Ai fini del calcolo di cui all'articolo 5, comma 3, l'IVASS fissa per la generazione di riferimento:
 - a) le soglie minime dei premi raccolti;
 - b) il percentile minimo e il percentile massimo che individuano gli importi da considerare per il calcolo del costo medio;
 - c) i coefficienti angolari delle rette per le componenti di cui all'articolo 5, comma 4.
2. L'IVASS, prima dell'inizio di ciascun esercizio, rende noti, con Provvedimento, i valori di cui al comma 1.

Art. 7

(Criteri per la determinazione dei sinistri CARD con score medio-alto)

1. Il conteggio dei sinistri CARD gestiti con score medio-alto è effettuato dall'IVASS sul database di AIA riferito alla chiusura dell'esercizio, considerando i sinistri relativi alle ultime tre generazioni - inclusa quella di riferimento.
2. Il conteggio di cui al comma 1 è effettuato con riferimento alle comunicazioni di sinistro censite in AIA che presentano almeno un veicolo danneggiato, relativo alla macroclasse autoveicoli, gestito nell'ambito del risarcimento diretto.

Art. 8

(Tenuta dei registri assicurativi e del modulo di sviluppo sinistri per le imprese con sede legale in altri Stati membri o aderenti allo Spazio economico europeo)

1. Le imprese con sede legale in altri Stati membri che aderiscono alla procedura di risarcimento diretto sono tenute alla compilazione per i sinistri CARD:
 - a) dei registri dei sinistri, di cui agli articoli da 22 a 26 del Regolamento ISVAP n. 27 del 14 ottobre 2008, secondo le modalità previste dal regolamento stesso;
 - b) del modulo 29A.2 - sinistri CARD e del relativo allegato 1, di cui al Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008, secondo le modalità previste dal regolamento stesso.
2. Le imprese assicurano il raccordo tra le totalizzazioni dei registri assicurativi di cui al comma 1, lettera a) e gli importi indicati nel modulo di cui al comma 1, lettera b), secondo le istruzioni dettate nell'allegato 1, lettera C, del Regolamento ISVAP n. 27 del 14 ottobre 2008. Le imprese conservano evidenza degli elementi che determinano gli eventuali disallineamenti.
3. Le imprese operanti in regime di stabilimento conservano i registri assicurativi e il modulo di sviluppo sinistri di cui al comma 1 presso la propria sede in Italia.
4. Le imprese operanti in regime di libera prestazione di servizi conservano i registri assicurativi e il modulo di sviluppo sinistri di cui al comma 1 presso la sede del rappresentante per la gestione dei sinistri di cui all'articolo 25 del Codice.

Art. 9

(Informazioni sui sinistri CARD)

1. Le imprese trasmettono all'IVASS entro il 30 aprile di ogni anno le informazioni riferite al precedente esercizio, secondo lo schema e le istruzioni descritti nel "Manuale Rilevazione Card" disponibile nel sito web dell'Istituto (www.ivass.it).
2. Le imprese, ad eccezione di quelle poste in liquidazione coatta amministrativa, che hanno cessato di aderire alla procedura CARD, trasmettono per ulteriori due esercizi i dati di cui al comma 1.
3. Le imprese forniscono i dati di cui al comma 1 includendo i sinistri acquisiti a seguito di operazioni straordinarie di fusione o trasferimento totale o parziale di portafoglio, che abbiano effetto entro il 31 marzo dell'esercizio successivo a quello di competenza.
4. Nei medesimi termini e con le medesime finalità di cui al comma 1, le imprese redigono una relazione che descrive il processo di trasmissione alla stanza di compensazione e reca l'analisi di riconciliazione tra la modulistica di vigilanza e le trasmissioni alla stanza di compensazione. Nel documento sono, inoltre, fornite adeguate

motivazioni in merito a ogni disallineamento rispetto alla modulistica di vigilanza o, per le imprese con sede legale in altri Stati membri o aderenti allo Spazio economico europeo, al modulo di cui all'articolo 8 comma 1, lettera b).

5. Per le imprese di assicurazione autorizzate in Italia, la relazione di cui al comma 4 è sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e dal responsabile della funzione attuariale ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Codice.
6. Le imprese con sede legale in altri Stati membri o aderenti allo Spazio economico europeo, che aderiscono alla procedura di risarcimento diretto, comunicano all'IVASS il nominativo del responsabile dell'adempimento degli obblighi di cui al comma 4 mediante la rilevazione di cui al comma 1.
7. Le imprese conservano presso la propria sede in Italia la relazione di cui al comma 4, comprensiva degli elaborati tecnici utilizzati per la redazione della stessa. Le imprese operanti in regime di libera prestazione di servizi conservano la relazione presso la sede del rappresentante per la gestione dei sinistri.

Art. 10

(Trasmissione degli incentivi alle imprese)

1. La stanza di compensazione trasmette alle imprese, nel mese di ottobre, il prospetto riepilogativo del calcolo degli incentivi.

TITOLO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 11

(Abrogazioni e disposizioni transitorie)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Provvedimento, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 2, sono abrogati:
 - a) il Provvedimento IVASS n. 18, del 5 agosto 2014, ad eccezione dell'articolo 8;
 - b) il Provvedimento IVASS n. 43, del 4 marzo 2016.
2. In sede di prima applicazione, con riferimento alla componente "costo" di cui all'articolo 5, comma 4, lett.b, il calcolo degli incentivi relativi ai danni alla persona prosegue fino alla generazione 2019 secondo le disposizioni di cui al Provvedimento IVASS n. 18, del 5 agosto 2014, come modificato dal Provvedimento IVASS n. 43, del 4 marzo 2016.

Art. 12
(Pubblicazione)

1. Il presente Provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino dell'IVASS e sul sito internet dell'Istituto.

Art. 13
(Entrata in vigore)

1. Il presente Provvedimento entra in vigore il 1° gennaio 2019.

Per il Direttorio Integrato

INCENTIVI E PENALIZZAZIONI CARD: NOTA METODOLOGICA

(DI CUI AL PROV. XXX DEL XXXX)

SOMMARIO

1. Il sistema incentivante	2
2. Il modello lineare	4
Costo medio tagliato e costo medio.....	5
Incentivo per l'antifrode.....	5
Incentivo per il costo	6
Incentivo per la dinamica del costo	7
Incentivo per la velocità di liquidazione	8
3. Determinazione dell'incentivo	9
4. Calcolo dei percentili.....	11
5. Scadenario del calcolo degli incentivi	11

1. IL SISTEMA INCENTIVANTE

Il sistema incentivante misura l'efficienza delle imprese in relazione all'antifrode, al costo, alla dinamica del costo e alla velocità di liquidazione.

Accedono al sistema incentivante le imprese che hanno premi superiori alla soglia fissata dall'IVASS, separatamente per ciascuna macroclasse, prima dell'inizio della generazione.

Per le componenti costo, dinamica del costo e velocità di liquidazione l'incentivo è calcolato per generazione di accadimento, mentre, per la componente antifrode il calcolo dell'incentivo è effettuato per anno di competenza. Lo scadenziario del calcolo degli incentivi è dettagliato nel capitolo 5.

Gli incentivi sono determinati separatamente per ciascuna macroclasse e componente. Per la componente costo è previsto un ulteriore dettaglio per tipologia di danno e/o macroarea.

Le variabili del modello sono censite nella tavola A. Tutte le variabili utilizzate nel modello sono relative ai sinistri subiti (gestiti) dall'impresa.

Tavola A. Variabili del modello CARD

Variabile	Definizione	Fonte ¹
$NS_i (n)$	Numero dei sinistri (impresa i, antidurata n) è il numero dei sinistri CARD-CID della generazione, pagati a titolo definitivo alla data di riferimento. Variabile significativa per macroclasse	S
$NSE_i (n)$	Numero dei sinistri esclusivi (impresa i, antidurata n) è il numero dei sinistri con responsabilità esclusiva CARD-CID della generazione, pagati a titolo definitivo alla data di riferimento. Variabile significativa per vari insiemi individuati da combinazioni di macroclasse/ tipologia di danno/ macroarea	S
$Importo_{i,j}$	Pagamento a titolo definitivo superiore al percentile minimo e inferiore al percentile massimo (impresa i, sinistro j)	S
$Imp_{tot}_{i,j}$	Pagamento a titolo definitivo (impresa i, sinistro j)	S
$CMT_i (n)$ $= \frac{\left(\sum_j Importo_{i,j}\right)}{NSE_i}$	Costo medio tagliato esclusivo (impresa i, antidurata n) è il costo medio dei sinistri gestiti, con responsabilità esclusiva, della generazione pagati a titolo definitivo fino all'antidurata, il cui risarcimento complessivo (somma dei risarcimenti per danni al veicolo, alle cose trasportate del conducente e per lesioni conducente) è superiore al percentile minimo e inferiore al percentile massimo . <i>Rapporto tra la somma dei risarcimenti per l'insieme di interesse e il relativo numero di sinistri.</i> Variabile significativa per vari insiemi individuati da combinazioni di macroclasse/ tipologia di danno e macroarea.	S
$CM_i (n)$ $= \frac{\left(\sum_j Imp_{tot}_{i,j}\right)}{NS_i}$	Costo medio (impresa i, antidurata n). Costo medio dei sinistri gestiti della generazione pagati a titolo definitivo fino all'antidurata. <i>Rapporto tra la somma dei risarcimenti per l'insieme di interesse e il relativo numero di sinistri.</i> Variabile significativa per vari insiemi individuati da combinazioni di macroclasse/ tipologia di danno e macroarea.	S
$Onere_i (n)$ $= CM_i (n) * NS_i (n)$	Onere sinistri (impresa i, antidurata n). Onere dei sinistri gestiti della generazione pagati a titolo definitivo fino all'antidurata. Variabile significativa per vari insiemi individuati da combinazioni di macroclasse/ tipologia di danno e macroarea.	S
$NPERS_i (n)$	Numero dei danneggiati con lesioni di lieve entità (impresa i, antidurata n) risarcite a titolo definitivo alla data di riferimento relative all'intero sinistro CARD: somma dei danneggiati CTT con micro lesioni e dei conducenti con danni a persona relativi a sinistri con responsabilità esclusiva.	S
$NSCS_i (n)$	Numero dei sinistri con seguito (impresa i, antidurata n) è determinato: <ul style="list-style-type: none"> • n=0 sottraendo ai sinistri CARD-CID denunciati nell'anno di 	R

¹ A = misurata da AIA; R = Rilevazione Card; S = Calcolata dalla Stanza di compensazione.

	<p>accadimento il numero dei sinistri senza seguito alla data di riferimento.</p> <ul style="list-style-type: none"> n=1,2 determinato sottraendo ai sinistri CARD-CID denunciati nell'anno di accadimento il numero dei sinistri senza seguito, alla data di riferimento, al netto delle riaperture, nonché i sinistri - in precedenza conteggiati - che risultano esclusi dalla Stanza alla data di elaborazione degli incentivi (riscatto, lodo perso,...) 	
NEF_i	Numero sinistri Card con score alto o medio (impresa i, antidurata 0). Statistica calcolata su AIA con riferimento ai sinistri accaduti negli ultimi 36 mesi che hanno almeno un veicolo danneggiato con trattazione CARD.	A
$NR_i(n)$	Numero dei sinistri riaperti (impresa i, antidurata n) è il sottoinsieme di $NS_i(0)$ rappresentato da quei sinistri che risultavano pagati all'antidurata 0 ma che sono stati successivamente riaperti fino all'antidurata (1 o 2)	R
$SOARFSS_i(0)$	Numero delle partite di danno (danneggiati) posti senza seguito per attività antifrode (impresa i, antidurata 0) è il numero dei danneggiati (CID+CTT) posti senza seguito nell'anno di riferimento indipendentemente dalla generazione di accadimento.	R
$d_{i0} = \frac{CM_{i,g}(0)}{CM_{i,g-1}(0)}$	Din (decremento / incremento del costo per l'impresa i all'antidurata 0) è il rapporto tra il costo medio di antidurata 0 della generazione di riferimento $CM_{i,g}(0)$ e il costo medio di antidurata 0 della generazione precedente quella di riferimento $CM_{i,g-1}(0)$. Sono considerati i pagamenti per i danni al veicolo e alle cose trasportate del conducente relativi alla macroarea 1.	S
$v_i(n) = \frac{NS_i(0) - NR_i(n)}{NSCS_i(0)}$ <p>con $NR_i(n) = 0$ per $n = 0$</p>	<p>Velocità di liquidazione (impresa i, antidurata n) per generazione di accadimento determinata come:</p> <ul style="list-style-type: none"> n= 0 Rapporto tra il numero dei sinistri pagati a titolo definitivo nell'antidurata 0 e il numero dei sinistri denunciati nell'anno di accadimento pagati o riservati al 31 dicembre dell'anno di accadimento. n= 1, 2 Rapporto tra il numero dei sinistri pagati a titolo definitivo nell'antidurata 0 al netto dei sinistri riaperti fino alla data di riferimento e il numero dei sinistri denunciati nell'anno di accadimento pagati o riservati al 31 dicembre dell'anno di accadimento. 	S/R
$a_i(0) = \frac{SOARFSS_i(0)}{NEF_i(0)}$	Coefficiente Antifrode (impresa i, antidurata 0) è il rapporto tra i sinistri posti senza seguito per attività antifrode e i sinistri CARD con score AIA medio o alto.	A/R

2. IL MODELLO LINEARE

Si individua una variabile - la generica X_i - indicativa dell'efficienza dell'impresa. L'efficienza dell'impresa dipende in modo lineare dalla variabile indipendente X_i .

Le percentuali di incentivo che esprimono l'efficienza delle imprese sono punti della retta di equazione

$$p_i = (+1/-1) * m * X_i + q$$

Convenzionalmente, i valori negativi di p_i indicano efficienza mentre i valori positivi esprimono invece inefficienza: m ha segno negativo per le variabili X_i positivamente correlate con l'efficienza (antifrode e velocità) mentre ha segno positivo per le variabili X_i inversamente correlate con l'efficienza (costo e dinamica).

m è fissato dall'IVASS prima dell'inizio della generazione/competenza, q è determinato in modo da rendere nulla la somma degli incentivi scambiati tra le imprese.

$$\sum_i p_i * Onere_i = 0$$

L'incentivo è determinato moltiplicando la percentuale dell'incentivo per il corrispondente onere sinistri.

$$H = p_i * Onere_i$$

Per tutte le componenti l'onere sinistri è calcolato sulla base dei sinistri subiti ($Onere_i = CM_i * NS_i$).

COSTO MEDIO TAGLIATO E COSTO MEDIO

Il costo medio tagliato è calcolato come rapporto tra la somma dei risarcimenti per l'insieme di interesse e il relativo numero di sinistri. Al costo medio tagliato concorrono i sinistri, definiti con responsabilità esclusiva, pagati a titolo definitivo che presentano un valore complessivo di risarcimento (somma dei risarcimenti per danni al veicolo, alle cose trasportate del conducente e per lesioni al conducente) superiore al percentile minimo e inferiore al percentile massimo.

Il costo medio è dato dal rapporto tra la somma dei risarcimenti per l'insieme di interesse e il relativo numero di sinistri.

INCENTIVO PER L'ANTIFRODE

La componente antifrode misurata con il modello CARD riguarda l'aspetto liquidativo.

Per misurare l'efficienza dell'impresa nel contrasto alle frodi si definisce il **coefficiente antifrode** a_i come rapporto tra il numero delle partite di danno (danneggiati) poste senza seguito per attività antifrode e i sinistri CARD con score AIA medio o alto (NEF_i). La percentuale di incentivo per l'antifrode dell'impresa p_i^a è data da:

$$p_i^a = -m^a * a_i + q^a$$

ove m^a è fissato da IVASS e q^a è determinato in modo da rendere nulla la somma degli incentivi scambiati tra le imprese, ossia imponendo la relazione:

$$\sum_i p_i^a * Onere_i = 0$$

Quindi:
$$q^a = m^a * \frac{\sum_i a_i * Onere_i}{\sum_i Onere_i}$$

- a) La percentuale di incentivo per l'antifrode è calcolata per la macroclasse Autoveicoli.
- b) L'incentivo per l'antifrode è calcolato per la macroclasse Autoveicoli.
- c) L'onere sinistri - numero di sinistri NS_i^{anf} e costo medio CM_i^{anf} - sono calcolati considerando i sinistri CARD-CID pagati a titolo definitivo nell'esercizio, relativi alle ultime 3 generazioni.
- d) Gli incentivi per l'antifrode sono calcolati secondo le modalità e gli insiemi indicati nella tavola B.

INCENTIVO PER IL COSTO

Per misurare l'efficienza dell'impresa rispetto al livello dei risarcimenti si utilizza il **costo medio tagliato** CMT_i (c.f.r. tavola A). La percentuale di incentivo per il costo dell'impresa p_i^c è data da:

$$p_i^c = m^c * CMT_i + q^c$$

ove m^c è fissato dall'IVASS prima dell'inizio della generazione e q^c è determinato in modo da rendere nulla la somma degli incentivi scambiati tra le imprese, ossia imponendo la relazione:

$$\sum_i p_i^c * Onere_i = 0$$

Quindi:
$$q^c = -m^c * \frac{\sum_i CMT_i * Onere_i}{\sum_i Onere_i}$$

- a) La percentuale di incentivo per il costo è calcolata per i seguenti insiemi:
 - Autoveicoli (A) – danni a cose – macroarea 1 - Sinistri CARD-CID della macroclasse (A) della macroarea 1 con risarcimenti per danni a cose;
 - Autoveicoli (A) – danni a cose – macroarea 2 - Sinistri CARD-CID della macroclasse (A) della macroarea 2 con risarcimenti per danni a cose;

- Autoveicoli (A) – danni a cose – macroarea 3 - Sinistri CARD-CID della macroclasse (A) della macroarea 3 con risarcimenti per danni a cose;
 - Autoveicoli (A) – danni a persona - Partite CARD (danneggiati) con lesioni di lieve entità della macroclasse (A);
- b) Ciclomotori e motocicli (M) – danni a persona – Partite CARD (danneggiati) con lesioni di lieve entità della macroclasse M.
- c) Le variabili CMT CM e NS sono calcolate all'antidurata corrispondente:
- per il costo alle cose, sono determinate con riferimento ai sinistri CID con danni alle cose;
 - per il costo alla persona, sono determinate con riferimento ai danneggiati con lesioni di lieve entità. Quindi:

$$CMT_i^{per} = \frac{\sum \text{Importo}_i^{cid_pers} + \sum \text{Importo}_i^{ctt}}{\sum NPERS_i}$$

$$CM_i^{per} = \frac{\sum \text{Imp_tot}_i^{cid_pers} + \sum \text{Imp_tot}_i^{ctt}}{\sum NPERS_i}$$

- d) ai fini del calcolo della variabile CMT, sono considerate le partite CTT con microlesioni che, singolarmente, presentano un valore di risarcimento per danni a persona superiore al percentile minimo e inferiore al percentile massimo;
- e) gli incentivi per il costo sono calcolati secondo le modalità e gli insiemi indicati nella tavola B.

INCENTIVO PER LA DINAMICA DEL COSTO

Per misurare l'efficienza dell'impresa riguardo alla dinamica dei risarcimenti si utilizza il **din** d_i . Il **din** rappresenta il decremento (incremento) del costo per i danni al veicolo e alle cose trasportate in relazione ai sinistri subiti e pagati a titolo definitivo al 31 dicembre dell'anno di accadimento, rispetto alla generazione precedente. La percentuale di incentivo per il costo dell'impresa p_i^d è data da:

$$p_i^d = m^d * d_i + q^d$$

ove m^d è fissato dall'IVASS e q^d è determinato in modo da rendere nulla la somma degli incentivi scambiati tra le imprese, ossia imponendo la relazione:

$$\sum_i p_i^d * Onere_i = 0$$

Quindi:
$$q^d = -m^d * \frac{\sum_i d_i * Onere_i}{\sum_i Onere_i}$$

- a) la percentuale di incentivo per la dinamica è calcolata per i sinistri CARD-CID della macroclasse Autoveicoli nella macroarea 1 che presentano risarcimenti per danni a cose. Le variabili CM e NSE, necessarie al calcolo della percentuale, sono determinate con riferimento ai sinistri CARD-CID della macroclasse Autoveicoli nella macroarea 1;
- b) l'incentivo è calcolato per la macroclasse Autoveicoli applicando la percentuale di cui al punto a) all'onere sinistri di antidurata 0 della macroclasse dei sinistri CARD-CID con danni a cose (veicolo e cose trasportate);
- c) gli incentivi per la dinamica sono calcolati secondo le modalità e gli insiemi indicati nella tavola B.

INCENTIVO PER LA VELOCITÀ DI LIQUIDAZIONE

Per misurare l'efficienza dell'impresa per quanto concerne i tempi di liquidazione dei sinistri si utilizza la **velocità** di liquidazione v_i . Tale velocità di liquidazione misura l'efficienza dell'impresa rispetto alla liquidazione dei sinistri semplici² ed è calcolata con riferimento ai sinistri denunciati nell'anno di accadimento pagati o riservati alla fine dell'anno di accadimento. La percentuale di incentivo per la velocità dell'impresa p_i^v è data da:

$$p_i^v = -m^v * v_i + q^v$$

ove m^v è fissato dall'IVASS e q^v è determinato in modo da rendere nulla la somma degli incentivi scambiati tra le imprese, ossia imponendo la relazione:

$$\sum_i p_i^v * Onere_i = 0$$

Quindi:
$$q^v = m^v * \frac{\sum_i v_i * Onere_i}{\sum_i Onere_i}$$

- a) la percentuale di incentivo per la velocità è calcolata separatamente per ciascuna macroclasse;
- b) l'incentivo per la velocità è calcolato separatamente per ciascuna macroclasse;

² Si tratta dei sinistri che possono essere liquidati entro l'antidurata 0.

- c) le variabili CM e NS sono calcolate all'antidurata 0, separatamente per ciascuna macroclasse, considerando i sinistri della gestione CID pagati a titolo definitivo nell'esercizio;
- d) gli incentivi per la velocità sono calcolati secondo le modalità e gli insiemi indicati nella tavola B.

3. DETERMINAZIONE DELL'INCENTIVO

Gli incentivi sono calcolati per le imprese incluse nella gara sulla base della soglia minima di premi fissata da IVASS per ciascuna generazione e macroclasse.

L'incentivo di ciascuna impresa è espresso dalla somma algebrica degli incentivi delle singole componenti per gli insiemi descritti nei paragrafi precedenti, ovvero:

- H_A^{anf} Autoveicoli antifrode
- H_A^{cose} Autoveicoli costo cose;
- H_A^{per} Autoveicoli costo persona;
- H_A^{din} Autoveicoli dinamica;
- H_A^{velo} Autoveicoli velocità;
- H_M^{anf} Ciclomotori e motocicli antifrode;
- H_M^{per} Ciclomotori e motocicli costo persona;
- H_M^{velo} Ciclomotori e motocicli velocità.

Il valore complessivo dell'incentivo (penalizzazione) è pertanto:

$$H = H_A^{cose} + H_A^{per} + H_A^{din} + H_A^{velo} + H_A^{anf} + H_M^{per} + H_M^{velo} + H_M^{anf}$$

Lo schema di calcolo degli incentivi è riportato nella tavola B.

Tavola B. Schema di calcolo degli incentivi

Tipologia di incentivo	Costi medi e numero sinistri
Incentivo Antifrode	
Autoveicoli (A)	CM_A^{anf} è il costo medio dei sinistri CARD della macroclasse (A)
$H_A^{anf} = p_A^{anf} * CM_A^{anf} * NS_A^{anf}$	NS_A^{anf} è il numero dei sinistri CARD della macroclasse (A)
Incentivo Costo	
Autoveicoli (A) cose	$CM_{A,Z}^{cose}$ è il costo medio dei sinistri CID con danni a cose nella macroclasse (A) e macroarea Z
$H_A^{cose} = \sum_{Z=1}^3 p_{A,Z}^{cose} * CM_{A,Z}^{cose} * NS_{A,Z}^{cose}$	$NS_{A,Z}^{cose}$ è il numero dei sinistri CID con danni a cose nella macroclasse (A) e macroarea Z
Autoveicoli (A) persona	CM_A^{per} è il costo medio calcolato rapportando il totale dei risarcimenti per lesioni di lieve entità della CARD nella macroclasse (A) al corrispondente numero di danneggiati
$H_A^{per} = p_A^{per} * CM_A^{per} * NPERS_A$	$NPERS_A$ è il numero dei danneggiati nei sinistri CARD con microlesioni nella macroclasse (A)
Ciclomotori e motocicli (M) persona	CM_M^{per} è il costo medio calcolato rapportando il totale dei risarcimenti per lesioni di lieve entità della CARD nella macroclasse (M) al corrispondente numero di danneggiati
$H_M^{per} = p_M^{per} * CM_M^{per} * NPERS_M$	$NPERS_M$ è il numero dei danneggiati nei sinistri CARD con microlesioni nella macroclasse (M)
Incentivo Dinamica	
Autoveicoli (A)	CM_A^{cose} è il costo medio dei sinistri CID con danni a cose della macroclasse (A)
$H_A^{din} = p_{A,1}^d * (CM_A^{cose} * NS_A^{cose})$	NS_A^{cose} è il numero dei sinistri CID della macroclasse (A)
Incentivo Velocità	
Velocità Autoveicoli (A)	CM_A è il costo medio dei sinistri CID della macroclasse (A)
$H_A^{velo} = p_A^{velo} * CM_A * NS_A$	NS_A è il numero dei sinistri CID della macroclasse (A)
Velocità Ciclomotori e motocicli (M)	CM_M è il costo medio dei sinistri CID della macroclasse (M)
$H_M^{velo} = p_M^{velo} * CM_M * NS_M$	NS_M è il numero dei sinistri CID della macroclasse (M)

4. CALCOLO DEI PERCENTILI

I valori dei percentili (minimo e massimo) che individuano i sinistri da utilizzare per il calcolo del costo medio tagliato sono determinati, per ciascuna macroclasse e generazione di accadimento, considerando il costo totale (che include sia i danni al veicolo e alle cose trasportate, sia le lesioni al conducente) dei sinistri CARD-CID, definiti con responsabilità esclusiva, relativi alle ultime tre generazioni pagati a titolo definitivo nell'esercizio. La distribuzione presa a riferimento considera l'intero mercato.

I valori dei percentili sono calcolati - come sopra descritto - sulla Stanza di compensazione aggiornata alla fine del mese di marzo successivo alla fine dell'esercizio (c.f.r. Provvedimento art. 5, comma 6).

5. SCADENZARIO DEL CALCOLO DEGLI INCENTIVI

Gli incentivi sono calcolati sulla Stanza di compensazione aggiornata alla fine del mese di marzo successivo alla fine dell'esercizio (c.f.r. Provvedimento art. 5, comma 5).

Per le imprese interessate da operazioni straordinarie (fusione, scissione e trasferimento di portafoglio etc.) si procede al ricalcolo dei parametri alla prima scadenza successiva all'effetto legale, come se gli effetti dell'operazione straordinaria fossero sempre esistiti.

Riepilogo delle scadenze di calcolo degli incentivi:

Antifrode

Il valore dell'incentivo per l'antifrode è calcolato un'unica volta al termine dell'anno di competenza.

Costo

Il costo medio e l'onere sinistri relativi alle singole generazioni sono ricalcolati alla fine di ogni esercizio per i primi tre anni di antidurata della generazione, tenendo conto degli aggiornamenti nel frattempo intervenuti (per numeri e per importo) nei sinistri subiti, pagati a titolo definitivo.

Il valore dell'incentivo relativo a una certa generazione viene periodicamente aggiornato secondo i predetti parametri e basi di calcolo.

Dinamica del costo

Il valore dell'incentivo per la dinamica è calcolato un'unica volta al termine dell'anno di generazione dei sinistri.

L'incentivo per la dinamica interessa le imprese che rientrano nell'ambito di applicazione del presente modello sia nell'anno di generazione, sia in quello immediatamente precedente.

Velocità di liquidazione

Le velocità di liquidazione di antidurata 0 sono ricalcolate alla fine di ogni esercizio per i primi tre anni di antidurata della generazione per tener conto degli aggiornamenti nel frattempo intervenuti per effetto dei sinistri riaperti. L'onere complessivo dei sinistri subiti relativo alle singole generazioni è calcolato alla fine dell'anno di generazione e rimane costante nei due esercizi successivi.

Tavola C. Scadenario dei calcoli

Componente	Determinazione finale al	Date di calcolo
Antifrode	31 dicembre dell'esercizio	31 dicembre dell'esercizio
Costo	31 dicembre dell'anno di generazione + 2	antidurata 0: 31 dicembre dell'anno di generazione antidurata 1: 31 dicembre dell'anno di generazione +1 antidurata 2: 31 dicembre dell'anno di generazione +2
Dinamica	31 dicembre dell'anno di generazione	antidurata 0: 31 dicembre dell'anno di generazione
Velocità di liquidazione	31 dicembre dell'anno di generazione + 2	antidurata 0: 31 dicembre dell'anno di generazione antidurata 1: 31 dicembre dell'anno di generazione +1 antidurata 2: 31 dicembre dell'anno di generazione +2